

BStGer RR.2007.70 vom 30. Mai 2007

Bundesstrafgericht, 2007-05-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2007.70

FR: TPF RR.2007.70 du 30 mai 2007

IT: TPF RR.2007.70 del 30 maggio 2007

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Germania Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Erwägungen

E. 1

A.,

E. 2

B.,

rappresentati entrambi dall'avv. Enrico Bonfanti,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Germania

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunal penale federale Tribunal penale federale Numero dell'incarto: RR.2007.70

- 2 -

Visti: - Il ricorso presentato il 7 maggio 2007 da A. e B. contro la decisione di chiusura del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 5 aprile 2007, riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria alla Germania in ambito di reati patrimoniali; - la lettera del 29 maggio 2007 dei ricorrenti, mediante la quale essi dichiarano di ritirare il ricorso.

Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 29 maggio 2007 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che in ambito di spese processuali, visti gli art. 15 cpv. 1 lett. a e 30 lett. b della legge federale sul Tribunale penale federale (LTPF) nonché la relativa giurisprudenza di questo Tribunale (sentenze TPF RR.2007.42 del 4 aprile 2007, consid. 4 e TPF RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4), si applicano il regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e le pertinenti disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (PA); - che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata

parte soccombente giusta l'art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327); - che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 1 e 3 del sopracitato regolamento.

- 3 -

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.